



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1949

STINQ - GO/AIA/16

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 837 del 20 aprile 2011.

Società ILCAM S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in

materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 837 del 20 aprile 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno), sito in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9;

Visto il decreto del Servizio competente n. 1493 del 26 giugno 2012, con il quale è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ILCAM S.p.A., con il decreto n. 837 del 20 aprile 2011;

Vista la nota del 8 maggio 2012, con la quale la Società ILCAM S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29, nonies, del decreto legislativo 152/2006, le modifiche progettate all'impianto;

Considerato che le modifiche di cui alla succitata comunicazione del 8 maggio 2012, riguardano la sostituzione dei camini E15, E16, E17, E18 ed E21 con un unico camino centralizzato che prenderà la denominazione E15;

Vista la nota del 15 giugno 2012, con la quale la Società ha trasmesso:

- sei copie della documentazione tecnica già presentata in allegato alla comunicazione del 8 maggio 2012;
- la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. STINQ – 22413 – GO/AIA/16 del 26 giugno 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Cormons, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e all'AATO Orientale Goriziano, copia della citata comunicazione della Società datata 8

maggio 2012;

- specificato che le modifiche proposte dalla Società non sono da ritenersi sostanziali, ai sensi dell'articolo 5 lettera l-bis, del decreto legislativo 152/2006;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione medesima;

Vista la nota prot. n. 0001976 – P del 13 luglio 2012, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, ha espresso il proprio parere riguardo le modifiche proposte dalla Società;

Preso atto che il Comune di Cormons, la Provincia di Gorizia, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e l'AATO Orientale Goriziano, hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle modifiche progettate all'impianto di cui alla citata nota della Società datata 8 maggio 2012;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 837 del 20 aprile 2011, aggiornata con il decreto n. 1493 del 26 giugno 2012;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 837 del 20 aprile 2011, aggiornata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1493 del 26 giugno 2012.



Art. 2 - L'Allegato B, al decreto n. 837 del 20 aprile 2011, già sostituito con l'articolo 2 del decreto n. 1493 del 26 giugno 2012, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla ILCAM s.p.a. collocata in comune di Cormons, via Volta n. 9, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione esistenti vengono fissati i seguenti limiti:

Punti di emissione **E15** (Verniciatura ed essiccazione - VERNICIATURA),

E23 (tinteggiatura cabine spruzzo e linea lucido - VERNICIATURA)

Sono adibiti all'attività di rivestimento superfici di legno con consumo annuo di solventi superiore a 15 tonn/anno, come individuato al punto 10 della tab.1, parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui la soglia di consumo di solvente sia non superiore a 25 tonn/anno:

Il valore limite di emissione di solvente (SOV) nelle emissioni convogliate è pari a 100 mgC/Nmc.

Il valore limite di emissioni diffuse dei composti organici volatili è pari al 25% del valore di solvente in input.

Nel caso in cui la soglia di consumo di solvente sia superiore a 25 tonn/anno:

Il valore limite di emissione di solvente (SOV) nelle emissioni convogliate è pari a 75 mgC/Nmc per i processi di applicazione e 50 mgC/Nmc per i processi di essiccazione.

Nel caso in cui le emissioni provenienti dai processi di applicazione e di essiccazione siano convogliate ad un unico camino, si applica il limite di 75 mgC/Nmc

Il valore limite di emissioni diffuse dei composti organici volatili è pari al 20% del valore di solvente in input.

Per tali punti di emissione è fatto obbligo di redigere almeno una volta all'anno per ciascuna "attività di COV" il Piano Gestione Solventi seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006.

Il Piano gestione solventi dovrà essere riferito al periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Regione, alla Provincia, all'ASS, ARPA e al Comune secondo le scadenze di trasmissione dei dati previste dal piano di monitoraggio.

Tale piano dovrà contenere tutti i dati che permettano la verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 275 del decreto legislativo n.152/2006 e/o delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Punti di emissione **E1/A, E1/B** (Sezionatura pantografatura - ILMED), **E2/A, E2/B** (sezionatura squadratura e foratura ILBORD), **E3, E4/A, E4/B** (Sezionatura pantografatura - DECOR), **E9, E10, E11, E12/A, E12/B, E13/A, E13/B, E14** (Levigatura profilatura e squadratura - LEGNO), **E19/A, E19/B, E20, E22/A, E22/B** (Carteggiatura - VERNICIATURA), **E24** (brillantatrice - VERNICIATURA), **E25** (satinatura fine e pulizia - VERNICIATURA)

Polveri totali.....10 mg/Nmc

Punti di emissione **E5, E6, E7, E8** (Incollaggio placcatura e presse - DECOR)

Polveri totali.....3 mg/Nmc

Composti organici volatili VOC (espressi come carbonio totale).....50 mgC/Nmc

Punto di emissione **E23** (tinteggiatura cabine spruzzo e linea lucido - VERNICIATURA)

Polveri totali.....10 mg/Nmc

Punti di emissione **E27, E28** (generatori di calore)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

Polveri totali.....150 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO₂).....500 mg/Nmc

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06).

I valori limite di emissione devono riferirsi al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, con particolare riferimento a UNI EN 15259:2008, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nell'autorizzazione conformemente alla tavola "lay out punti di emissione TAV. 112" d.d. maggio 2012 allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale del 8 maggio 2012.

SCARICHI IDRICI

All'interno dello stabilimento non sono presenti scarichi di acque reflue industriali.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:

- a) sul piazzale non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi liquidi contenenti sostanze non compatibili con il sistema di scarico nel corpo recettore e comunque tali da comportare il superamento dei limiti allo scarico di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006.

Si raccomanda che:

- a) vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia

Prescrizioni:


- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Cormons, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

MTD

Entro 6 mesi dalla pubblicazione su Gazzetta ufficiale delle linee guida relative alle attività 6.7 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, il gestore dovrà inviare alla Regione una relazione contenente lo stato di applicazione delle MTD.



Art. 3 - L'Allegato C, al decreto n. 837 del 20 aprile 2011, già sostituito con l'articolo 3 del decreto n. 1493 del 26 giugno 2012, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	ILCAM S.p.A.	ZAMO' SILVANO
Società terza contraente	Come individuata da comunicazione della ditta	Come individuato da comunicazione della ditta
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del dipartimento Provinciale di Gorizia

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.


PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Punti di emissione		E1/A, E1/B, E2/A, E2/B, E3, E4/A, E4/B, E9, E10, E11, E12/A, E12/B, E13/A, E13/B, E14, E19/A, E19/B, E20, E22/A, E22/B, E24, E25	E5, E6, E7, E8, E23	E27, E28	E15	Frequenza dei controlli		metodi
						continuo	discontinuo	
Inquinanti	Composti organici volatili non metanici (COVNM)		X		X		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
	Ossidi di azoto (NO _x)			X			annuale	
	Polveri totali	X	X	X			annuale	



Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1/A, E1/B, E2/A, E2/B, E3, E4/A, E4/B, E9, E10, E11, E12/A, E12/B, E13/A, E13/B, E14, E19/A, E19/B, E20, E22/A, E22/B, E25	Filtri a maniche	Le maniche vengono sostituite quando perdono la capacità filtrante su indicazione del depressimetro (ove presente) e di controllo visivo delle condizioni di impiccamento. In ogni caso vengono sostituite comunque dopo 18.000 ore di funzionamento.	Portello di ispezione	Visiva (trimestrale)	Registro cartaceo
			depressimetro	Strumentale (trimestrale)	
E5, E6, E7, E8	Filtri assorbenti in carta alveolare posti direttamente sulle macchine di applicazione colla	Cambio giornaliero dei filtri (20 ore di funzionamento circa)	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
E15	Cabine di spruzzatura automatica vernici, con velo d'acqua, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce, posto vicino alla cabina stessa	Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione	skimmer	Visivo (giornaliero)	Registro cartaceo
E23	Cabine di tinteggiatura con doppia filtrazione a secco poste direttamente nella cabina stessa. Filtro di carta alveolare e viledon agugliato, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce	Cambio giornaliero dei filtri (10 ore di funzionamento circa) Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione	skimmer	Visivo (giornaliero)	Registro cartaceo
	Cabine di spruzzatura automatica vernici, con velo d'acqua, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce	Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione			

Acqua

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
Scarico in via G. Ferraris	Fosse imhoff e vasche condensazione grassi	Separazione fisica	nessuno	Pozzetto di ispezione	nessuno	nessuno
Scarico in Via Volta						

Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tavola allegata alla Relazione Tecnica "analisi rumore esterno" d.d. 2006, allegata all'istanza di A.I.A.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nelle tabelle 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 5 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupe ro	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
030105	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	Archiviazione rapporti di prova
080111*	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080112	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080120*	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080410	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
080416	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
130205*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
140605*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150101	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150102	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150103	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150104	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150106	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160213*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160214	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160216	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
170405	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
200139	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
200304	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 6 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 6 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
deposito provvisorio rifiuti	visivo	All'inizio di ogni utilizzo	Nessuna. In caso di contenitore difettoso, viene segnalato all'ufficio manutenzione che provvede a renderlo al fornitore	visivo	Giornaliera (all'atto del deposito dei rifiuti)	Nessuna. In caso di difetto, viene segnalato all'ufficio manutenzione che provvede alla riparazione del caso.
Serbatoio interrato per olio combustibile	Prova di tenuta	biennale	Certificato di collaudo			

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 7 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 7- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Analisi inquinanti indoor Media valori TLV di miscela, su 11 siti analizzati nel reparto produttivo per 10 elementi SOV	mg/mc	UNI EN 481/94 e 1076/99	biennale	Relazione d'analisi
Consumo di COV rapportato al prodotto finito	g/mq	peso di solvente utilizzato da fatture di acquisto/ superfici trattate da rapportino di produzione	annuale	Stampa Foglio di calcolo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 8, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Ai fini del calcolo della tariffa, ARPA comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo le modalità, le metodiche ed i parametri che verranno controllati.



Tab. 8 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	triennale	2
	Acqua	triennale	2
	Rifiuti	triennale	2
	Clima acustico	triennale	2
Campionamento e analisi (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -tre punti di emissione -tutti gli inquinanti del PMC	quinquennale	1

Art. 4 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti n. 837 del 20 aprile 2011 e n. 1493 del 26 giugno 2012.

Trieste,

22 AGO. 2012



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1493

STINQ - GO/AIA/16

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 837 del 20 aprile 2011.

Società ILCAM S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in

materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 837 del 20 aprile 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno), sito in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9;

Vista la nota del 2 dicembre 2011, con la quale la Società ILCAM S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29, nonies, del decreto legislativo 152/2006, le modifiche progettate all'impianto;

Considerato che le modifiche di cui alla succitata comunicazione del 2 dicembre 2011 riguardano la realizzazione di modifiche ed ampliamenti consistenti in:

- Sostituzione del camino di espulsione a sezione rettangolare associato al punto di emissione E13 con due camini a sezione circolare E13a ed E13b di diametro opportunamente dimensionato per garantire un miglioramento delle condizioni di flusso mantenendo inalterato il relativo sistema di trattamento delle emissioni;
- Sostituzione del camino di espulsione associato al punto di emissione E12 con due camini a sezione circolare E12a ed E12b di diametro opportunamente dimensionato per garantire un miglioramento delle condizioni di flusso mantenendo inalterato il relativo sistema di trattamento delle emissioni;

Considerato che le modifiche proposte dalla Società con la nota del 22 dicembre 2011, non ricadono nelle fattispecie individuate nell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, per cui ai sensi dell'allegato III del DM 24/04/2008, il pagamento della tariffa relativa alle spese di istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del DM 24/04/2008, non è dovuto;

Vista la nota prot. n. STINQ – 43527 – GO/AIA/16 del 23 dicembre 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Cormons, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e all'AATO Orientale Goriziano, copia della citata comunicazione della Società datata 2 dicembre 2011 e di tutta la documentazione tecnica allegata alla stessa;

- specificato che le modifiche proposte dalla Società non sono da ritenersi sostanziali, ai sensi dell'articolo 5 lettera l-bis, del decreto legislativo 152/2006;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione medesima;

Vista la nota prot. n. 345/1471 del 16 gennaio 2012, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" ha espresso parere favorevole alle modifiche AIA per le quali la Società ILCAM S.p.a. ha inviato la comunicazione;

Preso atto che il Comune di Cormons, la Provincia di Gorizia, ARPA FVG e l'AATO Orientale Goriziano, hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle modifiche all'AIA di cui alla citata nota della Società datata 2 dicembre 2011;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 837 del 20 aprile 2011;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 837 del 20 aprile 2011.



Art. 2 - L'Allegato B, al decreto n. 837 del 20 aprile 2011, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla Società ILCAM S.p.A. collocata in Comune di Cormons, via Volta n. 9, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione esistenti vengono fissati i seguenti limiti:

Punti di emissione E15, E16, E17, E18, E21 (Verniciatura ed essiccazione -VERNICIATURA)

Punto di emissione E23 (Tinteggiatura cabine spruzzo e linea lucido -VERNICIATURA)

Sono adibiti all'attività di rivestimento superfici di legno con consumo annuo di solventi superiore a 15 tonn/anno, come individuato al punto 10 della tab.1, parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui la soglia di consumo di solvente sia non superiore a 25 tonn/anno:

Il valore limite di emissione di solvente (SOV) nelle emissioni convogliate è pari a 100 mgC/Nmc.

Il valore limite di emissioni diffuse dei composti organici volatili è pari al 25% del valore di solvente in input.

Nel caso in cui la soglia di consumo di solvente sia superiore a 25 tonn/anno:

Il valore limite di emissione di solvente (SOV) nelle emissioni convogliate è pari a 75 mgC/Nmc per i processi di applicazione e 50 mgC/Nmc per i processi di essiccazione.

Nel caso in cui le emissioni provenienti dai processi di applicazione e di essiccazione siano convogliate ad un unico camino, si applica il limite di 75 mgC/Nmc

Il valore limite di emissioni diffuse dei composti organici volatili è pari al 20% del valore di solvente in input.

Per tali punti di emissione è fatto obbligo di redigere almeno una volta all'anno per ciascuna "attività di COV" il Piano Gestione Solventi seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006.

Il Piano gestione solventi dovrà essere riferito al periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Regione, alla Provincia, all'ASS, ARPA e al Comune secondo le scadenze di trasmissione dei dati previste dal piano di monitoraggio.

Tale piano dovrà contenere tutti i dati che permettano la verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 275 del decreto legislativo n.152/2006 e/o delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Punti di emissione E1/A, E1/B (Sezionatura pantografatura - ILMED), E2/A,E2/B (sezionatura squadratura e foratura ILBORD), E3, E4/A, E4/B (Sezionatura pantografatura - DECOR), E9, E10, E11, E12/A,E12/B, E13/A,E13/B, E14 (Levigatura profilatura e squadratura - LEGNO), E19/A, E19/B, E20, E22/A,E22/B (Carteggiatura – VERNICIATURA), E24(brillantatrice - VERNICIATURA), E25 (satinatura fine e pulizia - VERNICIATURA)

Polveri totali.....10 mg/Nmc

Punti di emissione E5 E6 E7 E8 (Incollaggio placcatura e presse - DECOR)

Polveri totali.....3 mg/Nmc

Composti organici volatili VOC (espressi come carbonio totale)....50 mgC/Nmc

Punto di emissione E23 (tinteggiatura cabine spruzzo e linea lucido - VERNICIATURA)

Polveri totali.....10 mg/Nmc

Punti di emissione E27, E28 (generatori di calore)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

Polveri totali.....150 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO₂).....500 mg/Nmc

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

I valori limite di emissione devono riferirsi al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione

L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nell'autorizzazione conformemente alla tavola "lay out punti di emissione TAV. 100" d.d. maggio 2010 allegata alla documentazione integrativa alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

SCARICHI IDRICI

All'interno dello stabilimento non sono presenti scarichi di acque reflue industriali. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:

- a) sul piazzale non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi liquidi contenenti sostanze non compatibili con il sistema di scarico nel corpo recettore e comunque tali da comportare il superamento dei limiti allo scarico di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006.

Si raccomanda che:

- a) vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia Prescrizioni:

- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Cormons, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

MTD

Entro 6 mesi dalla pubblicazione su Gazzetta ufficiale delle linee guida relative alle attività 6.7 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, il gestore dovrà inviare alla Regione una relazione contenente lo stato di applicazione delle MTD.



Art. 3 - L'Allegato C, al decreto n. 837 del 20 aprile 2011, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	ILCAMs.p.a.	GIUSEPPE CALZOLARI
Società terza contraente	Come individuata da comunicazione della ditta	Come individuato da comunicazione della ditta
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del dipartimento Provinciale di Gorizia

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.


Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Punti di emissione	E1/A, E1/B, E2/A, E2/B, E3, E4/A, E4/B, E9, E10, E11, E12/A, E12/B, E13/A, E13/B, E14, E19/A, E19/B, E20, E22/A, E22/B, E24, E25	E5, E6, E7, E8, E23	E27, E28	E15, E16, E17, E18, E21	Frequenza dei controlli		metodi
					continuo	discontinuo	
Inquinanti monitorati	Composti organici volatili non metanici (COVNM)	X		X		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
	Ossidi di azoto (NO _x)		X			annuale	
	Polveri totali	X	X			annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1/A, E1/B, E2/A, E2/B, E3, E4/A, E4/B, E9, E10, E11, E12/A, E12/B, E13/A, E13/B, E14, E19/A, E19/B, E20, E22/A, E22/B, E25	Filtri a maniche	Le maniche vengono sostituite quando perdono la capacità filtrante su indicazione del depressimetro (ove presente) e di controllo visivo delle condizioni di impiccamento. In ogni caso vengono sostituite comunque dopo 18.000 ore di funzionamento.	Portello di ispezione depressimetro	Visiva (trimestrale) Strumentale (trimestrale)	Registro cartaceo
E5, E6, E7, E8	Filtri assorbenti in carta alveolare posti direttamente sulle macchine di applicazione colla	Cambio giornaliero dei filtri (20 ore di funzionamento circa)	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente



E15, E16, E17, E18, E21	Cabine di spruzzatura automatica vernici, con velo d'acqua, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce, posto vicino alla cabina stessa	Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione	skimmer	Visivo (giornaliero)	Registro cartaceo
E23	Cabine di tinteggiatura con doppia filtrazione a secco poste direttamente nella cabina stessa. Filtro di carta alveolare e viledon agugliato, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce	Cambio giornaliero dei filtri (10 ore di funzionamento circa) Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione	skimmer	Visivo (giornaliero)	Registro cartaceo
	Cabine di spruzzatura automatica vernici, con velo d'acqua, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce	Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione			

Acqua

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Scarico in via G. Ferraris	Fosse imhoff e vasche condensa grassi	Separazione fisica	nessuno	Pozzetto di ispezione	nessuno	nessuno
Scarico in Via Volta						

Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tavola allegata alla Relazione Tecnica "analisi rumore esterno" datata 2006, allegata all'istanza di A.I.A.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nelle tabelle 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 5 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupe ro	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
030105	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	Archiviazione rapporti di prova
080111*	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080112	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080120*	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080410	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
080416	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
130205*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
140605*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150101	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150102	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150103	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150104	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150106	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160213*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160214	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160216	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
170405	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
200139	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
200304	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 6 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 6 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
deposito provvisorio rifiuti	visivo	All'inizio di ogni utilizzo	Nessuna. In caso di contenitore difettoso, viene segnalato all'ufficio manutenzione che provvede a renderlo al fornitore	visivo	Giornaliera (all'atto del deposito dei rifiuti)	Nessuna. In caso di difetto, viene segnalato all'ufficio manutenzione che provvede alla riparazione del caso.
Serbatoio interrato per olio combustibile	Prova di tenuta	biennale	Certificato di collaudo			

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 7 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 7- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Analisi inquinanti indoor Media valori TLV di miscela, su 11 siti analizzati nel reparto produttivo per 10 elementi SOV	mg/mc	UNI EN 481/94 e 1076/99	biennale	Relazione d'analisi
Consumo di COV rapportato al prodotto finito	g/mq	peso di solvente utilizzato da fatture di acquisto/ superfici trattate da rapportino di produzione	annuale	Stampa Foglio di calcolo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO


Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 8, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Ai fini del calcolo della tariffa, ARPA comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo le modalità, le metodiche ed i parametri che verranno controllati.



Tab. 8 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	triennale	2
	Acqua	triennale	2
	Rifiuti	triennale	2
	Clima acustico	triennale	2
Campionamento e analisi (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -tre punti di emissione -tutti gli inquinanti del PMC	quinquennale	1

Art. 4 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 837 del 20 aprile 2011.

Trieste, **26 GIU. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 837

STINQ - GO/AIA/16

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno).

Società ILCAM S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni

dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1913 del 8 settembre 2005, con il quale:

- è stata rimossa l'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera assentita con la delibera della Giunta regionale n. 3167 del 23 ottobre 200 e con il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. 147 del 10 febbraio 2003 e di tutti gli atti ad essa collegati;
- è stato autorizzato l'impianto di produzione componenti per mobili, sito in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, della Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione sviluppo territoriale e ambiente – Servizio tutela del territorio e ambiente, della Provincia di Gorizia n. 19 del 30 dicembre 2009, con il quale la Società ILCAM S.p.a. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 269, del decreto legislativo 152/2006 (nuovo impianto), alle emissioni in atmosfera, relativamente ad un impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni, derivanti dalle lavorazioni praticate nel nuovo capannone industriale previsto in adiacenza a quello esistente, sito in Comune di Cormons, via Volta, 9;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione sviluppo territoriale e ambiente – Servizio tutela del territorio e ambiente, della Provincia di Gorizia n. 35 del 30 dicembre 2009, con

il quale la Società ILCAM S.p.a. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, del decreto legislativo 152/2006 (modifica sostanziale), alle emissioni in atmosfera, relativamente agli impianti, da sottoporre a modifica sostanziale, situati nel proprio stabilimento di Cormons (GO);

Visto il decreto del Dirigente della Direzione sviluppo territoriale e ambiente – Servizio tutela del territorio e ambiente, della Provincia di Gorizia n. 23 del 26 maggio 2010, con il quale la Società ILCAM S.p.a. è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 269, del decreto legislativo 152/2006 (nuovo impianto), alle emissioni in atmosfera, relativamente a due nuovi impianti di aspirazione ed abbattimento delle emissioni, derivanti dalla produzione di ante con finitura lucida ed il riordino, con convogliamento e spostamento, di camini esistenti all'interno dello stabilimento sito in Comune di Cormons, via Volta, 9;

SCARICHI IDRICI

Vista l'autorizzazione allo scarico del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cormons (GO) n. 15 del 9 luglio 1999, con la quale il dott. Pierluigi Zamò, legale rappresentante della Società ILCAM S.p.A. con sede in Manzano (UD), via San Giovanni, 57, è stato autorizzato allo scarico in pubblica fognatura e suolo delle acque nere provenienti dal fabbricato produttivo assimilabile civile, sito in Comune di Cormons (GO), via Volta, nonché all'allacciamento al collettore fognario;

Vista l'autorizzazione allo scarico del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cormons (GO) n. 15/II V del 30 luglio 1999, con la quale il dott. Pierluigi Zamò, legale rappresentante della Società ILCAM S.p.A. con sede in Manzano (UD), via San Giovanni, 57, è stato autorizzato, in variante, allo scarico in pubblica fognatura e suolo delle acque nere provenienti dal fabbricato produttivo assimilabile civile, sito in Comune di Cormons (GO), via Volta, nonché all'allacciamento al collettore fognario;

Vista l'autorizzazione prot. n. 5107 del 6 giugno 2008, con la quale il Direttore di Irisacqua S.r.l, Gestore del servizio idrico integrato, ha autorizzato la Società ILCAM S.p.A. all'allacciamento alla pubblica fognatura per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dallo stabilimento sito in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 29 marzo 2007, con la quale la Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno), sito in

Comune di Cormons (GO), via Volta, 9;

Vista la nota prot. ALP.10-23180-GO/AIA/16 del 19 luglio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Cormons, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, e all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Vista la nota prot. ALP.10-23183-GO/AIA/16 del 19 luglio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" della Provincia di Gorizia del 29 luglio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Visto il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 11 dicembre 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 24646/07 – 2514/08 del 21 gennaio 2008, con la quale all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" ha chiesto integrazioni documentali;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 23145/AMB del 21 novembre 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Cormons ha comunicato l'intenzione di non inserire alcuna norma particolare in merito alle emissioni provenienti dall'impianto della Società Ilcam S.p.a.;

- il rappresentante dell'ARPA FVG chiede alla Società di elaborare e presentare il piano di monitoraggio e controllo e di integrare la documentazione presentata includendo lo stato di adozione delle migliori tecniche disponibili;

- la Conferenza di servizi chiede alla Società di trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, in numero di 7 copie, un testo coordinato contenente le integrazioni richieste;

- la Conferenza di servizi conviene di aggiornare i propri lavori, in attesa della documentazione che la Società dovrà trasmettere;

Vista la nota del 27 marzo 2009, con la quale la Società ha dato risposta alle richieste integrative formulate dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" con la citata nota prot. n. 24646/07 – 2514/08 del 21 gennaio 2008;

Vista la nota del 15 aprile 2009, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione richiesta in sede di prima seduta di conferenza di servizi;

Vista la nota prot. ALP.10-11736-GO/AIA/16 del 27 aprile 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Cormons, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e all'AATO "Orientale Goriziano", la documentazione fornita dalla Società;

Visto il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 14 aprile 2010, dal quale risulta che:

- la Società presenta una Relazione datata 12 aprile 2010, con la quale illustra lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD);
- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base delle indicazioni, per quanto di competenza, fornite dagli Enti coinvolti;
- dalla discussione fra i partecipanti alla Conferenza di servizi emerge che la Società ha chiesto, con tre diverse istanze, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per nuovi punti di emissione, che tale documentazione non è mai pervenuta al Servizio competente e che pertanto risulta necessario aggiornare i lavori della Conferenza stessa, al fine di acquisire agli atti la citata documentazione che deve intendersi integrativa a quella presentata per il rilascio dell'AIA;
- la Conferenza di servizi conviene di aggiornare i propri lavori, in attesa della documentazione che la Società dovrà trasmettere;

Viste le note del 10 maggio 2010 e del 14 giugno 2010, con le quali la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di seconda seduta di Conferenza di Servizi;

Vista la nota tecnica della Società datata 10 giugno 2010, di integrazione e chiarimento, relativamente agli scarichi idrici, della documentazione già fornita in data 15 aprile 2009;

Vista la nota prot. ALP.10-39974-GO/AIA/16 del 23 giugno 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Cormons, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e all'AATO "Orientale Goriziano", la documentazione fornita dalla Società;

Visto il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 5 ottobre 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base delle indicazioni, per quanto di competenza, fornite dagli Enti coinvolti;
- la Conferenza di servizi, a seguito di ampia e approfondita discussione, integra e modifica, conformemente a quanto discusso e deciso in tale sede, la Relazione istruttoria presentata dal Servizio competente;
- la Conferenza di servizi approva all'unanimità la Relazione istruttoria come integrata e modificata;

Preso atto che il Comune di Cormons, la Provincia di Gorizia e l'AATO "Orientale Goriziano", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 5 ottobre 2010;

Vista la nota prot. n. ALP.10-60617-GO/AIA/16 del 13 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 5 ottobre 2010;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non

abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'autorizzazione medesima è rinnovabile ogni sei anni;

Visto il certificato n. 203 di conformità ai requisiti UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 25 novembre 2010 dalla Società ICILA S.R.L. con sede in Lissone (MB), Piazzale Giotto, 1, a favore della Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, per l'attività "Progettazione e produzione di componenti per mobili (sezionatura, fresatura, termoformatura, profilatura, foratura, montaggio, levigatura, verniciatura e imballaggio);

Vista la nota del 28 marzo 2011, con la quale la Società ha trasmesso la dichiarazione del Gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno), sito in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9, da parte della Società ILCAM S.p.A. con sede legale in Comune di Cormons (GO), via Volta, 9.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo

152/2006).

Art. 3 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti di seguito indicati:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1913 del 8 settembre 2005;
- decreto del Dirigente della Direzione sviluppo territoriale e ambiente – Servizio tutela del territorio e ambiente, della Provincia di Gorizia n. 19 del 30 dicembre 2009;
- decreto del Dirigente della Direzione sviluppo territoriale e ambiente – Servizio tutela del territorio e ambiente, della Provincia di Gorizia n. 35 del 30 dicembre 2009;
- decreto del Dirigente della Direzione sviluppo territoriale e ambiente – Servizio tutela del territorio e ambiente, della Provincia di Gorizia n. 23 del 26 maggio 2010;

SCARICHI IDRICI

- autorizzazione del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cormons (GO) n. 15 del 30 luglio 1999;
- autorizzazione, in variante, allo scarico del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cormons (GO) n. 15/II V del 9 luglio 1999;
- autorizzazione del Direttore di Irisacqua S.r.l, Gestore del servizio idrico integrato, prot. n. 5107 del 6 giugno 2008;

Art. 4 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **6 (sei) anni** dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 5 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - La Società, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004,

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, alla Provincia di Gorizia e al Comune di Cormons, il rinnovo (triennale) del certificato n. 203 di conformità ai requisiti UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 25 novembre 2010 dalla Società

ICILA S.R.L. con sede in Lissone (MB), Piazzale Giotto, 1;

b) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, alla Provincia di Gorizia e al Comune di Cormons, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 18 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 19 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonchè i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste,

20 APR. 2011

DIRUTTORE DEL SERVIZIO
Pierpaolo Gubertini



ambd2



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di CORMONS ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come D3 "ZONE PER ATTIVITA INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI ESISTENTI".

Nei pressi dello stabilimento sono presenti altre attività produttive, abitazioni isolate e zone agricole.

Nel comune di CORMONS ad oggi non è ancora entrato in vigore un piano di zonizzazione acustica secondo quanto previsto dal DPCM 01/03/1991.

CICLO PRODUTTIVO

Lo stabilimento svolge attività di produzione di componenti semilavorati per l'industria del mobile. L'attività dello stabilimento ha avuto inizio nel 1959.

Il processo produttivo ha inizio con il ricevimento delle materie prime costituite principalmente da pannelli in legno massiccio, impiallacciato e truciolare MDF nonché da materie prime accessorie quali collanti, vernici e film plastici.

I pannelli grezzi, a seconda delle esigenze produttive, vengono tagliati, profilati, levigati, rivestiti con materiali plastici, verniciati ed eventualmente incollati fino a produrre i semilavorati richiesti dall'industria del mobile.

La maggior parte delle lavorazioni avviene per mezzo di macchinari automatici robotizzati.

ENERGIA

Lo stabilimento fa utilizzo di energia termica fornita dalla combustione di gas naturale e olio combustibile BTZ per il riscaldamento degli ambienti di lavoro ed occasionalmente per l'asciugatura in corrente d'aria in forni a bassa temperatura.

Il Consumo di energia elettrica in tutte le fasi di produzione nel 2005 è stato pari a 16.000 MWh. L'azienda non effettua produzione di energia elettrica.

Si riporta nella seguente tabella il consumo energetico dello stabilimento nel corso del 2005:

Consumo energetico di tutte le attività (anno 2005)		
Energia elettrica	Olio combustibile BTZ	Metano
16.000 MWh	750 ton	87.000 mc

EMISSIONI

L'impianto in oggetto ha le seguenti emissioni

EMISSIONI IN ATMOSFERA

All'interno dello stabilimento sono presenti 32 punti di emissione autorizzati con decreto Regionale ALP.10-1913-GO/INAT/156/1 e /2 e decreti provinciali 35/2008, 19/2009 e 23/2009 e 1 punto di emissione per cui non è richiesta autorizzazione.

Nella seguente tabella viene riportata una breve descrizione dei punti di emissione presenti.

NUOVA NUM.	VECCHIA NUM.	REPARTO	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO
E1/a	E1a	ILMED	Sezionatura pantografatura	Filtri a maniche
E1/b	E1b	ILMED	Sezionatura pantografatura	Filtri a maniche
E2/a	37a	ILBORD	Sezionatura squadratura foratura	Filtri a maniche
E2/b	37b	ILBORD	Sezionatura squadratura foratura	Filtri a maniche
E3	2	DECOR	Sezionatura pantografatura	Filtri a maniche
E4/A	1/A	DECOR	Sezionatura pantografatura	Filtri a maniche
E4/B	1/B	DECOR	Sezionatura pantografatura	Filtri a maniche
E5	32	DECOR	Incollaggio placcatura e presse	Filtri assorbenti in carta alveolare
E6	33	DECOR	Incollaggio placcatura e presse	Filtri assorbenti in carta alveolare
E7	4	DECOR	Incollaggio placcatura e presse	Filtri assorbenti in carta alveolare
E8	6	DECOR	Incollaggio placcatura e presse	Filtri assorbenti in carta alveolare
E9	27	LEGNO	Levigatura profilatura e squadratura	Filtri a maniche
E10	26	LEGNO	Levigatura profilatura e squadratura	Filtri a maniche
E11	25	LEGNO	Levigatura profilatura e squadratura	Filtri a maniche
E12	24	LEGNO	Levigatura profilatura e squadratura	Filtri a maniche
E13	23	LEGNO	Levigatura profilatura e squadratura	Filtri a maniche
E14	22	LEGNO	Levigatura profilatura e squadratura	Filtri a maniche
E15	E14	VERNICIATURA	Verniciatura ed essiccazione	Cabine a velo d'acqua Filtri in tessuto metallico
E16	E15	VERNICIATURA	Verniciatura ed essiccazione	Cabine a velo d'acqua Filtri in tessuto metallico
E17	E16	VERNICIATURA	Verniciatura ed essiccazione	Cabine a velo d'acqua Filtri in tessuto metallico
E18	E17	VERNICIATURA	Verniciatura ed essiccazione	Cabine a velo d'acqua Filtri in tessuto metallico
E19/A	21	VERNICIATURA	Carteggiatura	Filtri a maniche
E19/B	21/A	VERNICIATURA	Carteggiatura	Filtri a maniche
E20	20	VERNICIATURA	Carteggiatura	Filtri a maniche
E21	E35	VERNICIATURA	Verniciatura ed essiccazione	Cabine a velo d'acqua
E22/A	E29a	VERNICIATURA	carteggiatura	filtri a maniche
E22/B	E29b	VERNICIATURA	Carteggiatura	filtri a maniche
E23	E34	VERNICIATURA	linea tinteggiatura (exE34)	scrubber
			cabina manuale campionature (exE18)	
			cabina pressurizzata con bilancelle (exE19)	
			nuovo impianto lucido	
E24	E37	VERNICIATURA	macchina brillantatrice	-
E25	E36	VERNICIATURA	satinatura fine e pulizia pannelli	filtri a maniche

E26	13	CENTRALE TERMICA	Generatore di calore C.T. pot. Inf. 0,3 MW (non soggetto ad autorizzazione)	-
E27	11	CENTRALE TERMICA	Generatore di calore C.T.	-
E28	12	CENTRALE TERMICA	Generatore di calore C.T.	-

SCARICHI IDRICI

Le acque di processo vengono utilizzate in impianti a circuito chiuso e in seguito trattate come rifiuto per cui non vi sono scarichi idrici di acque industriali

Le acque reflue assimilate alle domestiche vengono scaricate in fognatura comunale mediante tre linee di scarico lungo via G. Ferraris e mediante una linea di scarico in via Volta, dotata di apposite pompe di sollevamento.

Le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici prospicienti via Fermi invece, dopo essere state trattate in fosse imhoff o in fosse condensa grassi a seconda della provenienza, vengono scaricate al suolo mediante due pozzi perdenti.

Le acque meteoriche, non contaminate, provenienti da tetti e piazzali vengono scaricate al suolo mediante pozzi perdenti.

RIFIUTI

Produzione di rifiuti

All'interno dello stabilimento durante le fasi di produzione e le operazioni di manutenzione vengono prodotte complessivamente circa 7052 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 124.220 kg di rifiuti pericolosi

Nella seguente tabella vengono riportate le quantità di rifiuti prodotte nell'anno 2005

Descrizione	CER	Q.ta
Segatura e trucioli di legno	030105	4.627 ton
Scarti di plastica	200139	545 ton
Sospensioni acquose contenenti adesivi	080416	187.540kg
Adesivi di scarto	080410	23.530 kg
Scarti di plastica	120105	10.920 kg
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sost. pericolose	080111*	84.850 kg
Pitture e vernici di scarto	080112	36.010 kg
Sospensioni acquose contenenti sostanze pericolose	080120*	24.880 kg
Altri solventi	140603*	8.660 kg
Fanghi contenenti solventi	140605*	4.060 kg
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	130205*	1.350 kg
Imballaggi in carta e cartone	150101	24.740 kg
Imballaggi in plastica	150102	64.760 kg
Imballaggi in legno	150103	602 ton
Imballaggi metallici	150104	29.750 kg
Imballaggi in materiali misti	150106	270.616 kg
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	160213*	420 kg

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213	160214	537 kg
Ferro e acciaio	170405	24560 kg
Fanghi delle fosse settiche	200304	605.500 kg

All'interno dello stabilimento sono presenti le seguenti aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti:

#	Descrizione	CER	modalità	Volume m3
1	Segatura e residui di legno	030105	Contenitori chiusi su piazzale	400
10	Segatura e residui di legno	030105	Contenitori chiusi su piazzale	
11	Segatura e residui di legno	030105	Contenitori chiusi su piazzale	
12	Segatura e residui di legno	030105	Contenitori chiusi su piazzale	
2	Pitture e vernici di scarto, Adesivi di scarto, Altri solventi, Fanghi contenenti solventi, olio minerale, imballaggi metallici	080111* 080112 080410 140603* 140605* 130205* 150104	Fusti metallici su vasca di contenimento	200
3	Trucioli di materiali plastici, Imballaggi in plastica, imballaggi in materiali misti	200139 150102 150106	Contenitori chiusi su piazzale	120
4	Imballaggi in plastica, imballaggi in materiali misti, imballaggi in legno	150102 150103 150106	Contenitori chiusi su piazzale	80

La Società intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo dei rifiuti previste dall'art.183 del D.Lgs n152/06

EMISSIONI SONORE

L'attività dello stabilimento si svolge nel solo periodo diurno.

Nel comune di Cormons non è ancora in vigore un piano di zonizzazione acustica e pertanto i limiti a cui fare riferimento sono quelli della legge nazionale 447/1995 pari a 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno.

Dai risultati della campagna di misurazioni dei livelli di emissioni sonore effettuate presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento in data giugno 2006 sono stati evidenziati livelli elevati nelle vicinanze di alcuni impianti di estrazione polveri, parzialmente imputabili al funzionamento degli impianti di altra proprietà confinanti con lo stabilimento in esame, con superamento dei valori limite di emissione in 6 punti di campionamento. Registrando un valore Leq(A) massimo di 85 dB(A) > 70dB(A) presso la postazione di misura n. 7.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il gestore dichiara di applicare le seguenti MTD facendo riferimento al BREF comunitario "Surface treatment using organic solvents" d.d. agosto 2007.

BAT	DESCRIZIONE	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
21.1 GENERALI			
12. Implementazione di un sistema di gestione ambientale (SGA); ciò implica lo svolgimento delle seguenti attività:	-definire una politica ambientale	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	-pianificare e stabilire le procedure necessarie	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	-implementare le procedure	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	-controllare le performance e prevedere azioni correttive	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	-revisione da parte del management e si possono presentare le seguenti opportunità:	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	-avere un sistema di gestione ambientale e le procedure di controllo esaminate e validate da un ente di certificazione esterno accreditato o un auditor esterno	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	-preparare e pubblicare un rapporto ambientale	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	-implementare e aderire a EN ISO 14001:2004	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	

13. Considerare le seguenti potenziali caratteristiche del un sistema di gestione ambientale (SGA); in particolare modo:	pianificare una riduzione degli impatti ambientali dello stabilimento	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Monitoraggio regolare del consumo di materie prime, energia elettrica, acqua e del loro razionale utilizzo	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Monitoraggio regolare delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e della produzione di rifiuti	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Scelta delle materie prime	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Considerare gli impatti ambientali derivanti dalla dismissione di un impianto in fase di progettazione di una nuova installazione o di modifica di una installazione esistente	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Considerare lo sviluppo di nuove tecnologie a minore impatto ambientale	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
14. Minimizzare gli impatti ambientali dello stabilimento pianificando interventi ed investimenti nel breve, medio e lungo termine al fine di ottenere continui miglioramenti considerando il rapporto costi benefici e gli effetti incrociati. Con particolare riguardo a:	monitoraggio interno dei consumi e delle emissioni	ATTUATO	
	Adozione di un piano di gestione dei solventi	ATTUATO	
	Comprendere la relazione tra i consumi e le emissioni dei processi produttivi	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Identificare i settori in cui migliorare e applicare le MTD	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Assegnare priorità alle azioni ed agli investimenti identificati	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
	Sviluppare e adottare un cronoprogramma degli interventi da svolgere.	Da applicare entro il 31 / 12 / 2011	
Progettazione, costruzione e gestione delle installazioni.			
15 prevenzione delle emissioni impreviste e fuggitive	3 steps raccomandati . - corretto dimensionamento degli impianti - manutenzione periodica - controlli e procedure per la manipolazione dei prodotti chimici	ATTUATO	Struttura di manutenzione interna (meccanica ed elettrica/elettronica) con software di gestione
16 deposito di sostanze chimiche e rifiuti	Aree di stoccaggio dedicate e vigilate	ATTUATO	

17 costruzione e gestione dello stabilimento	<ul style="list-style-type: none"> - adozione di processi automatizzati quanto più possibile - formazione del personale addetto - programmi di manutenzione / mantenimento 	ATTUATO	Struttura di manutenzione interna (meccanica ed elettrica/elettronica) con software di gestione
Monitoraggio			
18	Monitoraggio delle emissioni (gassose)	ATTUATO	Analisi emissioni in atmosfera (annuale) e analisi inquinanti indoor (biennale)
19	Calcolo del "bilancio" dei solventi	ATTUATO	Piano solventi annuale
20	Controllo e mantenimento in efficienza dei principali sistemi di captazione dei SOV (ventilatori, tubazioni, pulegge, cinghie)	ATTUATO	Struttura di manutenzione interna (meccanica ed elettrica/elettronica) con software di gestione
Gestione dell'acqua			
21	Controllo del consumo dell'acqua	Non pertinente	NON c'è consumo di acqua di processo
Ridurre il consumo, riutilizzare e riciclare le acque di risciacquo e le materie prime			
22	Recuperare le acque di lavaggio : <ul style="list-style-type: none"> - in cascata multipla - recuperate con resine a scambio ionico o a membrana - impiego di controlli di flusso 	Non pertinente	NON si utilizzano acque di risciacquo
23 riuso e riciclaggio delle acque di raffreddamento	Ridurre il consumo di acque di raffreddamento con l'impiego di scambiatori a circuito chiuso	Non pertinente	NON si utilizzano acque di raffreddamento

Gestione dell'energia			
24	<p>Approccio sistematico ad un uso efficiente dell'energia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscenza dei dati specifici di consumo - gestione efficiente dell'impiego di energia - ricerca delle possibilità di riduzione consumi - "cultura" del risparmio energetico degli addetti 	ATTUATO	<p>Consumi elettrici (sezione 20.5) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - impiego di dispositivi "soft start" - impiego di "inverter" - centrali di produzione aria compressa ottimizzate - illuminazione dei locali con sensori di luminosità
Gestione delle materie prime			
25	Minimizzare l'impatto ambientale delle materie prime	ATTUATO	Procedure di controllo dei fornitori già da tempo avviate
26	<p>Minimizzare il consumo di materie prime (ad esempio) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi automatici di miscelazione - riutilizzo di prodotti recuperati - raggruppamento delle produzioni analoghe (stesso colore) 	ATTUATO	Tra gli altri, i sistemi di recupero e riutilizzo dei prodotti vernicianti sulle spruzzatrici automatiche sono in essere da più di 10 anni
Processo di rivestimento ed attrezzature			
27	<p>Pretrattamenti di lavaggio dei materiali con prodotti a base acqua (ad es. degrassaggio) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimizzare il consumo di acqua e di rifiuto in genere - ridurre la quantità di acqua di scarto 	Non pertinente	NON ci sono pretrattamenti di lavaggio
Asciugatura e polimerizzazione per tutti i trattamenti di superficie			
28	Minimizzare l'emissione di solvente e l'impiego di energia ; massimizzare l'efficienza dei materiali	ATTUATO	

Pulizia			
29 sistemi di pulizia	Ridurre i consumi di materia prima e le emissioni di solvente minimizzando i cambi di colore e i cicli di pulizia	ATTUATO	Sezione 20.6.3 : gran parte dei metodi descritti sono normalmente applicati
30 tecniche di pulizia	I sistemi di pulizia delle pistole a spruzzo devono ridurre al minimo lo spreco di solventi	ATTUATO	I dispositivi di riciclo / riutilizzo del solvente di lavaggio delle pistole sono dotazione standard delle apparecchiature in uso.
31	I sistemi di pulizia delle pistole a spruzzo (e dei relativi accessori) devono ridurre al minimo l'emissione di SOV, preferibilmente riducendo la difficoltà di rimozione dei residui ("non persistent" contamination).	ATTUATO	L'impiego di prodotti altobollenti e il corretto "timing" delle operazioni di pulizia minimizzano sia i fermi macchina sia i consumi di solvente.
Utilizzo di sostanze meno pericolose			
32	Ridurre l'emissione di SOV scegliendo ove possibile sostanze alternative o tecniche a basso consumo	ATTUATO	L'impiego di prodotti a base acqua è in costante aumento, anche se ancora non proponibile per tutti i prodotti
33	Ridurre gli effetti pericolosi sostituendo i prodotti R45 ; R46 ; R49 ; R60 ; R61 con prodotti meno pericolosi	ATTUATO	
34	Ridurre gli effetti ambientali (ove possibile) sostituendo i prodotti R58 e R50/53 con prodotti meno pericolosi	ATTUATO	
35	Ridurre i rischi per lo strato di ozono sostituendo i prodotti R59 (solventi clorurati) con altri meno pericolosi	Non pertinente	Non sono impiegati prodotti di pulizia con solventi clorurati/alogenati
36	Ridurre la formazione di ozono "a basso livello" con l'impiego di prodotti altobollenti e a basso tenore di aromatici	Non pertinente	Non sono impiegati prodotti di pulizia di questo tipo

Emissioni in atmosfera e trattamento dei gas di scarico			
37	Per i SOV occorre utilizzare una corretta combinazione di : - riduzione emissioni - recupero o distruzione dai gas di scarico - recupero dell'energia impiegata	ATTUATO	Riduzione emissioni
38	Se previsto il recupero di parte dei solventi/prodotti utilizzati, questi dovrebbero essere riutilizzati	ATTUATO	I prodotti recuperati sono: - riutilizzati immediatamente nel ciclo produttivo (vernice) - riutilizzato per diluizioni o pulizia (solvente)
39	Individuare le corrette opportunità per riutilizzare il calore in eccesso dai processi di ossidazione termica	Non pertinente	Il processo di ossidazione termica non è presente
40	Risparmiare energia nelle fasi di trattamento/estrazione dei SOV dai gas di scarico riducendo i volumi in gioco.	Non pertinente	
41	Nelle fasi di estrazione dei SOV ridurre il consumo di SOV e l'impiego di energia con la corretta gestione delle apparecchiature (es : motori comandati da inverter)	ATTUATO	Tutte i nuovi ventilatori installati sono dotati di "inverter"
42	In caso di trattamento dei SOV occorre ottimizzare la concentrazione di SOV nel flusso per cercare di mantenere condizioni di autosostentamento	Non pertinente	
43	In presenza di emissioni di particolato insieme a SOV (ad es. nel caso di cabine di spruzzatura), occorre ridurre l'emissione di particolato con l'utilizzo degli opportuni sistemi di captazione (20.7.4....e segg ; 20.11.3.....e segg). Limiti suggeriti : 3 – 5 mg/m ³ (10 mg/m³ per l'industria del legno)	ATTUATO	Tutte le cabine e le macchine automatiche di spruzzatura sono dotate di sistemi di abbattimento del particolato

Trattamento delle acque di scarico			
44	<p>Minimizzare le emissioni in acqua con :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tecniche generali viste ai p.ti 21, 22, 23 - applicando trattamenti dell'acqua di risulta (vedi 20.12.1 e segg.) - applicando trattamenti biologici (generalmente nel depuratore municipale o consortile) 	Non pertinente	Non c'è impiego di acqua di processo
45	Se i SOV possono contaminare le acque scaricate in fognatura, occorre prevenire una eventuale pericolosa concentrazione di SOV nelle acque stesse prevenendo scarichi incontrollati.	Non pertinente	Non c'è possibilità di scarico in fognatura (o in superficie) di acque inquinate da SOV. Le cabine di spruzzatura e le macchine automatiche operano con acqua a circuito chiuso, smaltita periodicamente tramite smaltitori autorizzati
46	Se il carico di BOD o COD è significativo per i successivi trattamenti, occorre monitorare il livello di BOD e COD nelle acque di scarico	Non pertinente	Vedi sopra
47	In ogni caso occorre monitorare le materie prime e i reflui per minimizzare le emissioni di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico. In presenza di sostanze inquinanti occorre ridurre l'impatto ambientale con uno dei sistemi già visti (sezione 20.10 e 20.12)	Non pertinente	Vedi sopra
Verniciatura			
48	<p>Le fasi di verniciatura con impiego di acqua di processo possono richiedere un trattamento delle acque reflue prima dello scarico (sezioni 20.7.5 e 20.12). Le acque scaricate direttamente al suolo dovrebbero rispettare questi limiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - COD 100 – 500 mg/l - Solidi sospesi 5 – 30 mg/l 	Non pertinente	Anche le acque impiegate per la pulizia (nel caso di prodotti vernicianti a base acqua) sono convogliate nelle vasche a circuito chiuso, nelle quali si effettua anche il trattamento di flocculazione e filtrazione delle particelle solide di vernice.

49	Per i sistemi di captazione dell' "overspray" con torri a "scrubber" occorre minimizzare i consumi di acqua di lavaggio riducendo l' "overspray" (sezione 20.7.3) e controllando la formazione dei fanghi con gli opportuni prodotti flocculanti (sezioni 20.7.5.6, 7, 8)	ATTUATO	Entrambi gli obiettivi sono raggiunti con l'utilizzo dei più moderni dispositivi.
Recupero dei materiali e gestione dei rifiuti			
50	L' obiettivo primario è la riduzione dei consumi e soprattutto degli sprechi. Recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali sono obiettivi parimenti importanti.	ATTUATO	Per quanto possibile si persegue una ovvia politica di riduzione degli sprechi
Recupero dei solventi utilizzati			
51	Recuperare e riutilizzare (internamente oppure tramite appaltatori esterni) i solventi di processo.	ATTUATO	I solventi recuperati sono avviati alla distillazione (impianto batch) e riutilizzati internamente (sia in ciclo sia per fasi di pulizia)
52	Il numero di contenitori deve essere minimizzato, e preferibilmente gli stessi dovrebbero essere riutilizzabili o facilmente riciclabili.	ATTUATO	
53	Se sono applicati sistemi di captazione dei SOV con carboni attivi o zeoliti, occorre rigenerare sia i SOV sia i mezzi di adsorbimento.	Non pertinente	Non ci sono sistemi a carboni attivi
54	Dopo avere applicato le tecniche sopra descritte (da 50 a 53), occorre comunque minimizzare il contenuto di sostanze pericolose nei rifiuti e trattarli opportunamente.	ATTUATO	
Abbattimento delle polveri			
55	L'emissione di particelle solide provenienti da processi produttivi deve essere ridotto : <ul style="list-style-type: none"> - con tecniche di processo - con sistemi finali di abbattimento 	ATTUATO	Vedi BAT 43

Abbattimento delle emissioni odorose			
56	Ove emissioni odorose possano causare disagio agli insediamenti vicini (normalmente a causa di emissioni di SOV), occorre ridurre l'emissione odorosa con le stesse tecniche usate per il controllo delle emissioni di SOV, quali : <ul style="list-style-type: none"> - modifica del processo - modifica dei materiali - trattamento delle emissioni - installazione di un camino alto. 	Non pertinente	
Rumore			
57	Si deve identificare l'eventuale fonte significativa di rumore che possa creare disagio alle strutture poste nelle vicinanze della installazione.	ATTUATO	Sono stati fatti i rilievi fonometrici dello Stabilimento
58	In caso di necessità (livello eccessivo di rumore) devono essere adottate le opportune contromisure (ad es. : silenziatori per ventilatori; barriere acustiche; gestione dei mezzi di trasporto;)	ATTUATO	Vedi sopra
Protezione delle acque sotterranee e del terreno e dismissione del sito			
59	Prevenire inquinamenti delle acque di superficie e sotterranee e prevedere un adeguato piano di dismissione del sito (vedi BAT 15 e 16)	ATTUATO	Vedi BAT 15 e 16
21.17 MTD per il ricoprimento di mobili e materiali lignei			
147	Vernici e sistemi di applicazione possono essere interdipendenti e saranno selezionati in base al tipo di oggetto e di materiale da ricoprire. Ci possono essere incompatibilità tra sistemi di verniciatura. Anche la scelta del sistema di captazione e trattamento dei gas di scarico dipende da tale tipo di scelte.	ATTUATO	

<p>148 Generalità</p>	<p>Occorre ridurre il consumo di solvente e le relative emissioni, e ottimizzare l'efficienza delle fasi di verniciatura. Occorre anche minimizzare i consumi energetici delle fasi di essiccazione (vedi BAT 28, 37, 42). Il cap. 21.17 si occupa in particolare di questi argomenti.</p>	<p>ATTUATO</p>	
<p>149 Emissioni in aria di solventi</p>	<p>I valori di emissione in atmosfera "di riferimento" possono essere così riassunti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,25 kg di SOV per kg di prodotto solido - oppure - a) 40 – 60 g/m² emissione SOV per vernici con basso secco - b) 10 – 20 g/m² emissione SOV per vernici con medio secco - c) 2 – 5 g/m² emissione SOV per vernici con alto secco 	<p>ATTUATO</p>	
<p>150 Emissioni in aria di particolato</p>	<p>Le emissioni in atmosfera di particolato (particelle solide residui di spruzzatura) devono essere minimizzate con l'impiego di sistemi filtranti a secco oppure a umido come descritto nelle BAT 43. Da segnalare che per questa tipologia di applicazione il valore di emissione da considerare è 10 mg/m³ (o inferiore) per tutte le installazioni. Questo limite è considerato sostenibile tecnicamente ed economicamente per tutte le Aziende.</p>	<p>ATTUATO</p>	<p>Tutte le emissioni di particolato sono ampiamente al di sotto dei limiti.</p>
<p>151 Efficienza nell'utilizzo dei materiali</p>	<p>Deve essere ottimizzata la resa delle materie prime (e dei processi produttivi) adottando per ciascuna tipologia di prodotto la corretta soluzione impiantistica e produttiva.</p>	<p>ATTUATO</p>	



ALLEGATO B



PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla ILCAM s.p.a. collocata in comune di Cormons, via Volta n. 9, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione esistenti vengono fissati i seguenti limiti:

Punti di emissione E15 E16 E17 E18 E21 (Verniciatura ed essiccazione - VERNICIATURA),
E23 (tinteggiatura cabine spruzzo e linea lucido - VERNICIATURA)

Sono adibiti all'attività di rivestimento superfici di legno con consumo annuo di solventi superiore a 15 tonn/anno, come individuato al punto 10 della tab.1, parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui la soglia di consumo di solvente sia non superiore a 25 tonn/anno:

Il valore limite di emissione di solvente (SOV) nelle emissioni convogliate è pari a 100 mgC/Nmc.

Il valore limite di emissioni diffuse dei composti organici volatili è pari al 25% del valore di solvente in input.

Nel caso in cui la soglia di consumo di solvente sia superiore a 25 tonn/anno:

Il valore limite di emissione di solvente (SOV) nelle emissioni convogliate è pari a 75 mgC/Nmc per i processi di applicazione e 50 mgC/Nmc per i processi di essiccazione.

Nel caso in cui le emissioni provenienti dai processi di applicazione e di essiccazione siano convogliate ad un unico camino, si applica il limite di 75 mgC/Nmc

Il valore limite di emissioni diffuse dei composti organici volatili è pari al 20% del valore di solvente in input.

Per tali punti di emissione è fatto obbligo di redigere almeno una volta all'anno per ciascuna "attività di COV" il Piano Gestione Solventi seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006.

Il Piano gestione solventi dovrà essere riferito al periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla Regione, alla Provincia, all'ASS, ARPA e al Comune secondo le scadenze di trasmissione dei dati previste dal piano di monitoraggio.

Tale piano dovrà contenere tutti i dati che permettano la verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 275 del decreto legislativo n.152/2006 e/o delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Punti di emissione E1/A, E1/B (Sezionatura pantografatura - ILMED), E2/A,E2/B (sezionatura squadratura e foratura ILBORD), E3, E4/A, E4/B (Sezionatura pantografatura - DECOR), E9, E10, E11, E12, E13, E14 (Levigatura profilatura e squadratura - LEGNO), E19/A, E19/B, E20, E22/A,E22/B (Carteggiatura - VERNICIATURA), E24(brillantatrice - VERNICIATURA), E25 (satinatura fine e pulizia - VERNICIATURA)

Polveri totali.....	10 mg/Nmc
Punti di emissione E5 E6 E7 E8 (Incollaggio placcatura e presse - DECOR)	
Polveri totali.....	3 mg/Nmc
Composti organici volatili VOC (espressi come carbonio totale)...	50 mgC/Nmc
Punto di emissione E23 (tinteggiatura cabine spruzzo e linea lucido - VERNICIATURA)	
Polveri totali.....	10 mg/Nmc
Punti di emissione E27, E28 (generatori di calore)	
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%	
Polveri totali.....	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	500 mg/Nmc

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

I valori limite di emissione devono riferirsi al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nell'autorizzazione conformemente alla tavola "lay out punti di emissione TAV. 100" d.d. maggio 2010 allegata alla documentazione integrativa alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

SCARICHI IDRICI

All'interno dello stabilimento non sono presenti scarichi di acque reflue industriali. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:

- a) sul piazzale non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi liquidi contenenti sostanze non compatibili con il sistema di scarico nel corpo recettore e comunque tali da comportare il superamento dei limiti allo scarico di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006.

Si raccomanda che:

- a) vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia Prescrizioni:

- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Commons, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

MTD

Entro 6 mesi dalla pubblicazione su Gazzetta ufficiale delle linee guida relative alle attività 6.7 dell'allegato I del D.Lgs n. 59/2005, il gestore dovrà inviare alla Regione una relazione contenente lo stato di applicazione delle MTD.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche e le manutenzioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Ditta.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti
- pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.lgs n.59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1- Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	ILCAMs.p.a.	ZAMO' SILVANO
Società terza contraente	Come individuata da comunicazione della ditta	Come individuato da comunicazione della ditta
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del dipartimento Provinciale di Gorizia

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

Punti di emissione		E1/A, E1/B, E2/A, E2/B, E3, E4/A, E4/B, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E19/A, E19/B, E20, E22/A, E22/B, E24, E25	E5, E6, E7, E8, E23	E27, E28	E15, E16, E17, E18, E21	Frequenza dei controlli		metodi
						continuo	discontinuo	
Inquinanti monitorati	Composti organici volatili non metanici (COVNM)		X		X		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
	Ossidi di azoto (NO _x)			X			annuale	
	Polveri totali	X	X	X			annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1/A, E1/B, E2/A, E2/B, E3, E4/A, E4/B, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E19/A, E19/B, E20, E22/A, E22/B, E25	Filtri a maniche	Le maniche vengono sostituite quando perdono la capacità filtrante su indicazione del depressimetro (ove presente) e di controllo visivo delle condizioni di impiccamento. In ogni caso vengono sostituite comunque dopo 18.000 ore di funzionamento.	Portello di ispezione	Visiva (trimestrale)	Registro cartaceo
			depressimetro	Strumentale (trimestrale)	
E5, E6, E7, E8	Filtri assorbenti in carta alveolare posti direttamente sulle macchine di applicazione colla	Cambio giornaliero dei filtri (20 ore di funzionamento circa)	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
E15, E16, E17, E18, E21	Cabine di spruzzatura automatica vernici, con velo d'acqua, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce, posto vicino alla cabina stessa	Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione	skimmer	Visivo (giornaliero)	Registro cartaceo

E23	Cabine di tinteggiatura con doppia filtrazione a secco poste direttamente nella cabina stessa. Filtro di carta alveolare e viledon agugliato, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce	Cambio giornaliero dei filtri (10 ore di funzionamento circa) Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione	skimmer	Visivo (giornaliero)	Registro cartaceo
	Cabine di spruzzatura automatica vernici, con velo d'acqua, quindi scrubber ad una stazione, con labirinto ferma gocce	Acqua utilizzata per il velo d'acqua e lo scrubber. Nel circuito idraulico è inserito un dispositivo "defangatore" detto skimmer che pulisce in continuo l'acqua utilizzata per gli abbattimenti. L'acqua viene completamente cambiata ogni sei mesi mentre viene reintegrata in automatico a seguito dell'attività di pulizia dello skimmer e dell'evaporazione			

Acqua

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Scarico in via G. Ferraris	Fosse imhoff e vasche condensa grassi	Separazione fisica	nessuno	Pozzetto di ispezione	nessuno	nessuno
Scarico in Via Volta						

Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tavola allegata alla Relazione Tecnica "analisi rumore esterno" d.d. 2006, allegata all'istanza di A.I.A.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 5 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupe ro	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
030105	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	Archiviazione rapporti di prova
080111*	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080112	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080120*	D5/D15	Analisi laboratorio	di annuale	
080410	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
080416	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
130205*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
140605*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150101	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150102	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150103	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150104	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
150106	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160213*	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160214	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
160216	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
170405	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
200139	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	
200304	R5/R13	Analisi laboratorio	di annuale	

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 6 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 6 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
deposito provvisorio rifiuti	visivo	All'inizio di ogni utilizzo	Nessuna. In caso di contenitore difettoso, viene segnalato all'ufficio manutenzione che provvede a renderlo al fornitore	visivo	Giornaliera (all'atto del deposito dei rifiuti)	Nessuna. In caso di difetto, viene segnalato all'ufficio manutenzione che provvede alla riparazione del caso.
Serbatoio interrato per olio combustibile	Prova di tenuta	biennale	Certificato di collaudo			

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 7 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 7- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Analisi inquinanti indoor Media valori TLV di miscela, su 11 siti analizzati nel reparto produttivo per 10 elementi SOV	mg/mc	UNI EN 481/94 e 1076/99	biennale	Relazione d'analisi
Consumo di COV rapportato al prodotto finito	g/mq	peso di solvente utilizzato da fatture di acquisto/ superfici trattate da rapportino di produzione	annuale	Stampa Foglio di calcolo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 8, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Ai fini del calcolo della tariffa, ARPA comunicherà alla ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo le modalità, le metodiche ed i parametri che verranno controllati.

Tab. 8 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	triennale	2
	Acqua	triennale	2
	Rifiuti	triennale	2
	Clima acustico	triennale	2
Campionamento e analisi (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -tre punti di emissione -tutti gli inquinanti del PMC	quinquennale	1

